

CITTA' DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/5/2004

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto
- Art. 4 - Centrale di controllo
- Art. 5 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Art. 6 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto
- Art. 7 - Accesso al sistema e parole chiave
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale di controllo
- Art. 9 - Prescrizioni e divieti
- Art. 10 - Procedura per la rilevazione di particolari situazioni di traffico e l'intervento della Polizia Locale
- Art. 11 - Rilevazione ed utilizzazione dei dati inerenti le infrazioni al Codice della strada
- Art. 12 - Procedura sanzionatoria delle infrazioni al Codice della strada
- Art. 13 - Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della protezione civile
- Art. 14 - Conservazione delle immagini e custodia dei compact disc
- Art. 15 - Rilevazione e trattamento dei dati statistici
- Art. 16 - Informativa ai cittadini ed esercizio dei diritti dell'interessato
- Art. 17 - Disposizioni attuative

Definizioni

“Titolare”⇒ la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed altri strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza

“Responsabile”⇒ la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

“Incaricato”⇒ la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza gestito dal Comune di San Donato Milanese, ne regola l'uso nei limiti imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

Art. 2 – Finalità

1 - L'uso dell'impianto di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite e di episodi di microcriminalità che perpetrati sul territorio comunale, compresi gli immobili di proprietà o in gestione del Comune, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione al Comune.

2 - Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio; può essere altresì utilizzato per il monitoraggio del traffico cittadino, in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale, nelle situazioni critiche o di pericolo.

3 - La scelta dei punti di controllo è basata nella logica di una presenza indiretta sul territorio ai fini della sicurezza delle persone, della corretta viabilità e degli abusi ambientali.

4 - L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta ed al trattamento di dati sensibili.

Art. 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

1 - Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate alla Centrale di controllo, all'interno di un locale del palazzo comunale, sotto il diretto ed esclusivo controllo della Polizia Locale.

2 - Il sistema è a circuito chiuso, i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi e banche dati. Essi assolvono le loro funzioni autonomamente e senza l'ausilio di nessuna altra rete o sistema di elaborazione.

3 - Il sistema funziona con registrazione automatica continua, on-site senza intervento di operatori, con memoria statica massima di 72 ore precedenti all'accesso dalla sala operativa.

4 - L'impianto è costituito da apparecchiature aventi le caratteristiche tecniche specificate nell'allegato A del presente regolamento.

5 - I punti di collocazione delle telecamere verranno, di volta in volta, individuati con atto della Giunta Comunale.

6 - Verranno registrate solo le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese su aree ad uso pubblico.

Art. 4 – Centrale di controllo

1 - La centrale di controllo e di rilevazione è ubicata in un locale all'interno del Comando di Polizia Locale, accessibile solo attraverso un'unica porta in ferro con serratura di sicurezza.

2 - Il locale della Centrale è ulteriormente protetto da finestre munite di inferriate, inaccessibili dall'esterno ed è dotato di impianto antintrusione.

Art. 5 – Responsabile del trattamento dei dati

1 - Il Sindaco nomina, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Responsabile del trattamento dei dati, nell'ambito degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

2 - Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre eventuali disposizioni impartite in sede di autorizzazione ministeriale all'installazione ed esercizio degli impianti o dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3 - Egli custodisce le chiavi per l'accesso al locale della centrale di controllo e degli armadi per la conservazione dei supporti magnetici, nonché le "parole chiave" per l'accesso e l'utilizzo del sistema.

4 - Con l'atto di nomina, al Responsabile saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento dell'incarico.

5 - Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura previste dagli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Art. 6 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto

1 - Il Responsabile nomina incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione dell'impianto di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

2 - Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3 - La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata a personale assegnato al Servizio di Polizia Locale.

4 - Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema. In ogni caso, prima dell'utilizzo dell'impianto, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5 - Nell'ambito degli incaricati, saranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti preposti alla custodia e conservazione delle "password" delle chiavi d'accesso alla centrale e agli armadi per la conservazione dei compact disc (CD).

Art. 7 – Accesso al sistema e parole chiave

1 - L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati indicati nei precedenti artt. 5 e 6.

2 - Ciascuno è dotato di un numero identificativo personale e di una parola chiave (password personale), di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

3 - Il Responsabile e gli incaricati, previa comunicazione scritta ai diretti superiori, potranno autonomamente variare la propria password, che verrà consegnata in busta chiusa.

4 - Per l'uso del sistema da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza l'accesso sarà consentito da un incaricato con funzione di assistenza tecnica senza che possa partecipare alle operazioni di monitoraggio.

Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale di controllo

1 - L'accesso alla centrale di controllo è consentito al Responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati, indicati nei precedenti artt. 5 e 6, nei limiti e nel rispetto dei compiti affidati.

2 - Possono essere autorizzati all'accesso, per più periodi e con diverse modalità, solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione dell'impianto e di pulizia del locale.

3 - Persone diverse da quelle sopraindicate possono accedere, previa autorizzazione scritta del Responsabile; tale autorizzazione deve contenere anche lo scopo e, se possibile, deve indicare il tempo di permanenza strettamente necessario allo svolgimento dell'attività autorizzata.

4 - Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni ed esercita attività di controllo in modo da evitare assunzione o rilevamento di dati da parte degli incaricati e delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione dell'impianto e di pulizia del locale.

5 - Gli incaricati sono tenuti al rispetto delle funzioni attribuite ed alle istruzioni impartite.

6 - Nel locale della centrale è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata

e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza.

7 - L'impianto potrà essere utilizzato da Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, su richiesta scritta dei rispettivi Comandi territoriali o superiori, a seguito di sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa per la regolamentazione degli aspetti procedurali ed operativi, del monitoraggio e della gestione.

Art. 9 – Prescrizioni e divieti

1 - Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono essere installate in modo tale da limitare l'angolo di visuale delle riprese, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli rilevanti per consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo nelle ipotesi di cui al successivo art. 13.

2 - E' fatto divieto di divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo dell'impianto, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

3 - E' altresì vietato riprendere e comunque utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori", e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 10 – Procedura per la rilevazione di particolari situazioni di traffico e l'intervento della Polizia Locale

1 - Qualora nel corso di un'operazione di monitoraggio in tempo reale l'incaricato alla videosorveglianza rilevasse l'esistenza di una situazione critica o di pericolo, lo stesso provvederà a comunicare la situazione via radio, o con altro mezzo, agli operatori sul territorio, seguendo gli schemi operativi prestabiliti, in modo da assicurare un intervento rapido e congruo.

Art. 11 – Rilevazione ed utilizzazione dei dati inerenti le infrazioni al Codice della strada

1 - L'impianto di videosorveglianza è, altresì, utilizzato per rilevare il luogo, il tempo e, se del caso, l'identificazione dei veicoli che commettono infrazione al codice della strada.

2 - Ove non sia possibile segnalare agli operatori sul territorio, con la procedura di cui al precedente art. 10, l'infrazione rilevata ai fini della contestazione sul posto della violazione o quando l'accertamento avvenga in monitoraggio in differita, gli incaricati registrano su compact disc (CD) le immagini afferenti esclusivamente il veicolo in contravvenzione, avendo particolare cura nell'evitare di riprendere immagini idonee ad identificare persone che transitano sul luogo dell'infrazione, ed attivano la procedura sanzionatoria prevista dal Codice della strada indicando i motivi che non hanno reso possibile la contestazione immediata.

Art. 12 – Procedura sanzionatoria delle infrazioni al codice della strada

1 - L'utilizzazione dei dati afferenti le infrazioni al Codice della strada sono riservati al Responsabile ed all'incaricato che ha rilevato la violazione, quali organi di polizia stradale.

2 - Questi, sulla base del rilevamento, accertano l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione ed attivano la conseguente procedura di contestazione, ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada.

3 - E' vietato allegare al verbale la documentazione con immagini, che restano custodite per eventuali contestazioni.

Art. 13 – Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della protezione civile

1 - Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o dell'intervento della protezione civile, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della Polizia Giudiziaria o della Protezione Civile perché pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio.

2 - In caso di reato o di situazioni di pericolo, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 9, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente

necessarie non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su compact disc (CD).

Art. 14 – Conservazione delle immagini e custodia dei compact disc (CD)

1 - Le immagini afferenti la violazione delle norme del Codice della strada sono conservate per il periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.

2 - I compact disc (CD), numerati e registrati con sistema alfanumerico dal Responsabile o dagli incaricati, sono conservati in apposito armadio di ferro, munito di serratura di sicurezza, le cui chiavi sono in possesso del Responsabile e degli incaricati.

3 - Il Responsabile e gli incaricati conservano un registro nel quale sono annotati i dati numerici ed anonimi dell'infrazione per l'identificazione delle immagini all'interno dei singoli compact disc, la data dell'infrazione e quella di cancellazione dell'immagine e le firme degli incaricati.

4 - Anche le immagini relative agli eventi indicati nel precedente art. 13 sono conservate in appositi compact disc anch'essi numerati e registrati con il medesimo sistema. Infatti, ferme restando le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", tutte le immagini rilevate e conservate sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale, come disposto dal comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 250/99.

5 - Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune o per effetto di precise disposizioni di legge.

6 - La cancellazione delle immagini dai compact disc sarà effettuata dagli incaricati, previa autorizzazione scritta del Responsabile, ed annotata nel registro di cui al precedente comma, con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

7 - Tranne che nelle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo e per documentazione messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria, le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.

Art. 15 – Rilevazione e trattamento dei dati statistici

1 - La rilevazione per lo studio e l'analisi dei flussi di traffico sarà effettuata mediante provvedimenti emanati di concerto dal Sindaco e dal Responsabile.

2 - Il trattamento dei dati rilevati deve essere effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato. Gli incaricati, infatti, si limiteranno a trascrivere i dati utili per lo studio e l'analisi senza conservare le relative immagini.

Art. 16 – Informativa ai cittadini ed esercizio dei diritti dell'interessato

1 - I cittadini saranno informati, a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso al Comune, del funzionamento del servizio di videosorveglianza per gli scopi e le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché dell'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2 - Il Responsabile potrà, altresì, prevedere altre forme di pubblicità e di informazione periodica.

Art. 17 – Disposizioni attuative

1 - Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.

2 - Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.